

Codice DB1811

D.D. 17 maggio 2013, n. 264

**L.R. 40/1998, art. 10. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana - variante n. 2 Opere di completamento - rifugio Grange Ciavanassa" da realizzare nel comune di Valprato Soana" (TO). Esclusione alla Fase di V.I.A. di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e giudizio positivo di Valutazione di Incidenza.**

Premesso che:

il progetto denominato "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio positivo di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza espresso nella DGR n. 5-9980 del 05/11/2008;

con DD n. 536 del 02/08/2011 è stata autorizzata la prima perizia di variante che stabiliva che tutte le opere contenute nel progetto di variante in corso d'opera, sia quelle già realizzate che quelle ancora da realizzare, con la sola esclusione delle piste di cantiere, potevano essere conservate/realizzate, subordinatamente alla stretta osservazione di una serie di condizioni e prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, che nella fattispecie non consentiva il mantenimento della pista di cantiere avrebbe comportato un forte impatto ambientale dovuto alla frequentazione antropica di un'area naturale particolarmente sensibile.

L'intervento, promosso dal comune di Valprato Soana, quale nuovo progetto - opera di completamento al progetto originale di sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana - consiste la realizzazione di una nuova pista di accesso alla stazione di monte e l' inserimento di altre opere che si configurano quale di completamento.

In data 21/02/2013 il geom. Silvano Crosasso in qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Valprato Soana (TO) via Roma 9, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA sensi dell'articolo 10, comma 2 della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativamente al progetto "**Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana – variante n. 2 Opere di completamento – rifugio Grange Ciavanassa**", localizzato nel comune di Valprato Soana;

il Proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza, ha provveduto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 40/1998, al deposito di copia della documentazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, 10123 Torino;

il progetto presentato è sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA in quanto rientra nella categoria progettuale n. 24 dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998 "*Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari*";

il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. n. 03342/DB1800 del 05/03/2012 nella Direzione Cultura, Turismo, e Sport la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, Sanità, Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, Trasporti Logistica Mobilità ed Infrastrutture, Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste;

con D.D n. 183 del 26/03/2013, il Direttore della Direzione Cultura, Turismo, e Sport ha nominato Responsabile del procedimento il dott. Franco Ferraresi, dirigente Responsabile del Settore Sport;

il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ha provveduto a dare notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 14/03/2013, di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento;

il Responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 40/1998, ha avviato la Conferenza dei servizi convocando i soggetti territoriali e istituzionali interessati, di cui all'art. 9 della medesima legge, invitando:

Comune di Valprato Soana; Comunità Montana Valli Orco e Soana; Parco Nazionale del Gran Paradiso; Provincia di Torino; A.S.L. TO4; Direz. Reg.le Ambiente Nucleo Centrale; Direz. Reg. Ambiente; Direz. Reg. Ambiente Pianificazione e Gestione Aree Naturali; Direz. Reg. Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica; Direz. Reg. Programmazione Strategica Politiche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste; Direz. Reg. Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; Direz. Reg. Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Prevenzione Territoriale del rischio Geologico; Direz. Reg. Risorse Umane e Patrimonio; Arpa Piemonte; Corpo forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Torino; Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte Museo Antichità Egizie.

Preso atto che:

gli interventi previsti dal progetto sono:

Progetto 1 – perizia di variante in corso d'opera: definizione delle modalità di recupero delle piste di cantiere e inserimento di un tratto di staccionata di interdizione al pascolo;

Progetto 2 – opere di completamento, intervento a: pista di accesso alla stazione di monte: realizzazione di una nuova pista forestale di servizio e accesso alla stazione di monte della seggiovia. Realizzazione di alcuni ancoraggi interrati per i mezzi battipista individuazione di alcuni interventi di pietramento sulle piste da sci esistenti;

Progetto 3 – rifugio Grange Ciavanassa, realizzazione di una nuova struttura ricettiva in quota, di un sistema di alimentazione idrico, smaltimento acque reflue e di alimentazione elettrica della struttura. in data 22 aprile si è svolta la 1° riunione della Conferenza dei Servizi, nel cui ambito i soggetti invitati hanno individuato e definito autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, così come già dichiarato dal proponente, ai sensi comma 2 lett. C dell'art. 10 della L.R.40/92, con la presentazione dell'istanza e confermato in Conferenza:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico),
- autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 (vincolo idrogeologico);

la vicinanza con il SIC/ZPS (Sito di Importanza Comunitaria) "Parco Nazionale del Gran Paradiso – porzione Piemontese" ( codice Sito Natura 200 "IT 1201000") pone gli interventi in area di interazione con il SIC stesso tali da richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 in applicazione delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE (direttiva "Habitat") e 79/409/CEE (direttiva "Uccelli");

in data 7 maggio si è svolta la riunione dell'Organo tecnico regionale che valutate le opere proposte considerato l'assenza di ulteriori osservazioni ha ritenuto non necessario la convocazione della 2 conferenza di servizi;

preso atto che il Responsabile del procedimento ha verificato quanto previsto all'art. 14 della L.R. 40/1998 in materia di partecipazione che, a seguito del citato avviso e del deposito del progetto presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 – Torino, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti;

preso atto che il Proponente, nell'ambito della prima riunione della Conferenza dei Servizi, ha illustrato gli interventi previsti e ha fornito delucidazioni in merito alle scelte progettuali adottate;

visti i contributi tecnici, pareri e atti di assenso, pervenuti in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento e acquisiti agli atti da parte dei seguenti soggetti territoriali e istituzionali interessati:

- Direzione Ambiente, acquisito agli atti con prot. n. 07368/DB1800 del 12.04.2013;
- Direzione Ambiente aree Naturali protette acquisito con prot. n. 08727/1800 del 13/05/2013;

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania acquisito con prot. n. 08448/DB1800 del 07/05/2013;
- Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Settore Attività Negoziiale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici, acquisito con prot. n.8093/DB1800 del 29/04/2013;
- ARPA Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino acquisito con prot. n. 8896/DB1800 del 14/05/2013;
- Ministero Beni Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte acquisito con prot. n. 07784/DB1800;

tenuto conto di quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, valutata la documentazione progettuale presentata valutato le caratteristiche dell'intervento, la localizzazione e le eventuali ricadute sul territorio sulla base degli elementi di verifica di cui allegato E, si ritiene pertanto che l'intervento in oggetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, a specifiche condizioni, raccomandazioni e prescrizioni da recepire nella successiva fase di progettazione definitiva ed esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi, dell'Organo Tecnico regionale;

considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dalla data di pubblicazione sul BUR;

tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

vista la L.R. 40/1998;

visto il D.Lgs. 163/2006

visto il D.P.R. 207/2010;

visto il D.Lgs. 42/2004;

visto il R.D. 1766/1927;

vista la L.R. 45/1989;

vista la L.R. 56/1977 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 23-5879 del 22/04/2002, rettificata con D.G.R. n. 16-6446 del 01/07/2002;

vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

vista la L.R. 7/2005.

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese) convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;

viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB0100 del 07.02.2013, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per l'applicazione del sopra citato art. 18 del dl 83/2012;

Per tutto quanto sopra esposto

*determina*

di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

di concludere il procedimento relativo alla Fase di verifica della procedura di VIA, di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998, inerente il progetto di "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana – variante n. 2 Opere di completamento – rifugio Grange Ciavanassa", presentato dal comune di Valprato Soana, stabilendo di non sottoporre il progetto alla Fase di valutazione di compatibilità

ambientale di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, con giudizio positivo di Valutazione di Incidenza, subordinatamente al recepimento, nella progettazione definitiva ed esecutiva, di tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell'Allegato "A", che è parte integrante della presente determinazione.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore delle piste.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte – Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo n. 17 Torino.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente atto dirigenziale non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Franco Ferraresi

Allegato

## ALLEGATO A

Elenco delle prescrizioni da recepire ai fini delle autorizzazioni sul progetto definitivo dell'intervento: "Sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana – variante n. 2 Opere di completamento – rifugio Grange Ciavanassa".

Come già prescritto per la realizzazione della seggiovia Ciavanassa, che l'entrata in esercizio degli interventi in progetto è subordinata alla demolizione dell'impianto di risalita ubicato poco a monte della frazione di Campiglia Soana ai sensi dell'art. 12 della L.R. 74/89;

ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 dovrà essere vietato il transito di mezzi motorizzati sulla strada sterrata che dall'abitato di Valprato Soana, conduce fino al nuovo rifugio; tale divieto dovrà essere evidenziato mediante la collocazione di una sbarra e di idonea cartellonistica all'inizio della strada subito a monte dell'abitato; nel caso l'Amministrazione Comunale intendesse in futuro individuare sulla suddetta strada percorsi fuoristrada turistico-sportivi non competitivi ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della l.r. 32/1982, tale individuazione dovrà essere valutata e concordata con il Settore "Sostenibilità e recupero ambientale, bonifiche" e il Settore "Aree naturali protette" della Direzione Ambiente della Regione Piemonte e con ARPA Piemonte;

riguardo l'eventuale utilizzo di mezzi meccanici su terreni innevati (motoslitte) per raggiungere il rifugio Grange Ciavanassa, si ricorda che l'utilizzo di tali mezzi è disciplinato dalla l.r. 2/2009 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica.") e dalla DGR n. 22-658 del 27/9/2010 ("Atto di indirizzo per l'utilizzo e la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale."); nel caso l'Amministrazione Comunale intendesse in futuro individuare percorsi per permettere a clienti e fruitori di raggiungere con motoslitte il rifugio Grange Ciavanassa ai sensi dell'articolo 28 comma 6 della l.r. 2/2009 e del par. 4 della suddetta DGR, tale individuazione dovrà essere valutata e concordata con il settore "Sostenibilità e recupero ambientale, bonifiche" e il settore "Aree naturali protette" della Direzione Ambiente della Regione Piemonte e con ARPA Piemonte;

per lo scarico fognario del rifugio si richiede al proponente di valutare l'opportunità di utilizzare la dispersione dei reflui nel sottosuolo tramite impianto di subirrigazione piuttosto che lo scarico nel torrente;

gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro aventi le stesse caratteristiche di fondo naturale. A tal proposito si ricorda che il D.M. 161 del 10 agosto 2012 disciplina l'utilizzo dei materiali come terre e rocce da scavo. Nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente. Dovranno in ogni caso essere rispettati i disposti della normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale");

fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA Piemonte il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio dei lavori all'ARPA Piemonte e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.;

l'apertura all'esercizio della struttura ricettiva e l'utilizzo della strada è subordinata all'esecuzione di tutte le attività di sistemazione, drenaggio, recupero, mitigazione e compensazione ambientale, così come indicati nella progettazione esaminata e nel presente parere. Queste dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.

sui tratti di pista in variante si renderà necessario porre particolare attenzione nell'individuazione delle modalità di realizzazione di un sistema corretto di drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, oltre ad un completo recupero ambientale finale con inerbimento delle superfici interessate dai lavori;

occorrerà garantire l' assoluta tempestività degli interventi di ripristino sulle scarpate di neoformazione, prevenendo azioni di ruscellamento delle acque meteoriche sugli scavi di fresca realizzazione che potrebbero altrimenti evolvere in fenomeni di dissesto superficiale o di fluidificazione;

dovranno essere ripristinate secondo quanto definito nel corso dei sopralluoghi congiunti della Direzione Lavori con ARPA e Regione (Dir. Ambiente) le aree ed il tratto di pista che si intende recuperare e parimenti occorrerà intervenire sugli areali alterati dai lavori, al fine di consentire, per quanto possibile, la rinaturalizzazione e l'inserimento dell'opera nel pregiato contesto paesaggistico circostante;

al fine di evitare una eccessiva infrastrutturazione dell'area, che potrebbe essere incompatibile con la conservazione delle sue peculiarità ambientali, il nuovo rifugio/bivacco presso le Grange "La Reale" e la relativa viabilità d'accesso dovranno essere stralciati dagli interventi previsti nel Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso;

la larghezza della pista di nuova realizzazione non dovrà essere superiore a 3 metri;

la realizzazione della staccionata in legno finalizzata ad impedire il transito del bestiame nell'impluvio al di sotto dell'asse della seggiovia dovrà avvenire prima della monticazione degli animali;

al fine di ridurre il disturbo sulle specie animali tutelate dalle Direttive "Uccelli" ed "Habitat", le attività di cantiere, compreso l'eventuale taglio piante, non potranno essere svolte prima del 1° luglio di ciascun anno;

ad eccezione della realizzazione della staccionata di cui al precedente punto e dell'installazione dei dissuasori per l'avifauna sui cavi della seggiovia,

le eventuali rotazioni dell'elicottero necessarie al trasporto del materiale e alle altre attività connesse alla realizzazione delle opere in progetto dovranno essere ridotte allo stretto indispensabile e preventivamente concordate con l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

per quanto riguarda il recupero del tratto di pista di cantiere che verrà smantellato, si ritiene più opportuno l'impiego, unitamente a *Sorbus aucuparia*, di *Larix decidua* anziché di *Alnus viridis*;

prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata nella zona di prevista realizzazione della trincea drenante sul Rio Piamprato la possibile presenza di stazioni di specie igrofile di interesse conservazionistico (quali, ad esempio, *Cortusa matthioli*). Qualora l'indagine dovesse avere esito positivo, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie alla loro salvaguardia;

il protocollo di monitoraggio sulla componente vegetazione prescritto di cui al punto b13) dell'Allegato A alla D.G.R. n. 5-9980 del 05/11/2008, la cui durata è stata prolungata di due anni

con D.D. n. 536 del 02/08/2011, dovrà essere integrato da approfondimenti, da concordare con la struttura AT03 – Ambiente e Natura di ARPA Piemonte, relativi all'esito degli interventi di cui al precedente punto g) ed al possibile insediamento, nelle aree interessate dalla cantierizzazione, di specie alloctone invasive comprese negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 46-05100 del 18/12/2012;

per l'approvvigionamento energetico del rifugio si consiglia al proponente di valutare la possibilità di installare pannelli fotovoltaici e termici e di adottare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre il rischio di collisione dell'avifauna con le vetrate;

al fine di prevenire eventuali fenomeni di inquinamento luminoso e di disturbo alla fauna, il nuovo rifugio "Grange Ciavanassa" dovrà essere privo di impianti di amplificazione e di illuminazione esterna, fatti salvi eventuali dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Inoltre, vista la vicinanza con il SIC/ZPS "Parco Nazionale Gran Paradiso", l'eventuale utilizzo di materiale pirotecnico dovrà essere preventivamente sottoposto a valutazione d'incidenza ecologica;

il direttore dei lavori dovrà trasmettere a fine lavori alla Struttura AT03 – Ambiente e Natura di ARPA Piemonte una relazione in merito allo stato di attuazione di tutte le misure di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio incluse nel progetto esaminato, integrate da quelle ricomprese nell'atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo;

Gli interventi da effettuarsi se ricadono su terreni soggetti a vincolo di uso civico sarà necessario richiedere apposita istanza di autorizzazione al completamento del Rifugio Grange Ciavanassa, all'ufficio regionale Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri- usi Civici;

nell'interesse archeologico, prevedere l'attivazione delle procedure previste dall'art. 96 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., con l'assistenza archeologica continuativa alle operazioni di scavo da effettuarsi ad opera di archeologici professionisti a spesa della committenza, con la direzione tecnica di cantiere di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 60/2009, tale nominativo deve essere preliminarmente trasmesso alla Soprintendenza;

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto, per le rispettive competenze, dovranno trasmettere all'Arpa territorialmente competente, una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del presente atto dirigenziale.